

GAZZETTA UFFICIALE



PARTE PRIMA DEL REGNO D'ITALIA

Anno LXIV

Roma — Martedì 24 luglio 1923

Numero 173

Abbonamenti.

	Anno	Sem.	Trim.
In Roma, sia presso l'Amministrazione che a domicilio ed in tutto il Regno (Parte I e II)	L. 100	60	40
All'estero (Paesi dell'Unione postale)	• 200	120	70
In Roma, sia presso l'Amministrazione che a domicilio ed in tutto il Regno (sola Parte I)	• 70	40	25
All'estero (Paesi dell'Unione postale)	• 120	80	50

Un numero separato fino a 32 pagine cent. 60. — Arretrato cent. 80; all'estero L. 1.20.
— Se il giornale si compone di oltre 32 pagine, aumenta di cent. 60 ogni 32 pagine o frazioni. — Ogni foglio delle inserzioni, di 4 pagine, cent. 30 — Arretrato cent. 40.

Inserzioni.

Annunzi giudiziari. L. 2.00 per ogni linea di colonna e spazio di linea.
Altri avvisi 8.00
Le pagine destinate per le inserzioni, agli effetti del computo delle linee o degli spazi di linea, si considerano sempre divise in due colonne verticali.
Gli originali degli avvisi debbono essere redatti su carta da bollo da Lire DUE ed accompagnati da un deposito preventivo in ragione di Lire CENTOVENTI (L. 120) per ogni pagina di manoscritto.

Gli abbonamenti si prendono presso l'Amministrazione e gli Uffici postali e decorrono dal 1° d'ogni mese. — Le richieste per le inserzioni debbono essere dirette esclusivamente alla Amministrazione della Gazzetta Ufficiale presso il Provveditorato Generale dello Stato - Ministero delle Finanze (Tel. 91 86). — All'importo di ciascun vaglia postale ordinario e telegrafico si aggiunga sempre la tassa di bollo di centesimi cinque o dieci.

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA E DEGLI AFFARI DI CULTO — UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI

Si è pubblicato un fascicolo straordinario contenente l'INDICE SEMESTRALE della « Gazzetta Ufficiale » (Indice generale per materia ed indice numerico); ed è posto in vendita presso l'Amministrazione della « Gazzetta Ufficiale » a lire 2 la copia, più centesimi 45 per spese postali e di bollo; per l'Estero cent. 60.

Inviare le richieste, a mezzo cartolina-vaglia, all'Amministrazione della « Gazzetta Ufficiale » presso il Provveditorato generale dello Stato, Ministero delle finanze

ERRATA-CORRIGE.

Nel R. decreto 27 maggio 1923, n. 1370, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 160, concernente « Varianti al R. decreto 7 gennaio 1923, n. 12, relativo all'ordinamento del R. esercito », è incorso il seguente errore:

Pag. 5275: all'articolo 3, riga 4ª, dopo le parole « è il seguente » aggiungere la chiamata (4); alla riga 5ª sostituire alla chiamata (4) la chiamata (5) restando quest'ultima chiamata anche nella successiva riga 6ª.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

- LEGGE 12 luglio 1923, n. 1511.
Conversione in legge, con modificazioni, del R. decreto 11 gennaio 1923, n. 257, riguardante la costituzione del Parco nazionale d'Abruzzo Pag. 5437
- LEGGE 28 giugno 1923, n. 1512.
Conversione in legge, con modificazioni, del decreto Luogotenenziale 9 maggio 1918, n. 1382, che stabilisce le norme per la produzione ed il commercio del seme-bachi da seta Pag. 5439
- REGIO DECRETO 5 luglio 1923, n. 1503.
Regolamento per gli ufficiali chimici farmacisti della Regia marina, in servizio attivo permanente Pag. 5440
- REGIO DECRETO 24 giugno 1923, n. 1504.
Estensione alle nuove province del R. decreto-legge 1921, n. 1605, concernente disposizioni in materia di combustibili. Pag. 5442
- REGIO DECRETO 12 luglio 1923, n. 1536.
Disposizioni per le carte di libera circolazione sulle ferrovie dello Stato, per la concessione di biglietti di servizio gratuiti e per l'uso dei compartimenti riservati e delle carrozze-salone. Pag. 5442
- REGIO DECRETO 15 luglio 1923, n. 1538.
Scioglimento del Consorzio fra cooperative di produzione e lavoro, con sede in Napoli Pag. 5445

REGIO DECRETO 17 maggio 1923.
Costituzione della Commissione centrale per il risarcimento dei danni di guerra Pag. 5446

DECRETO MINISTERIALE 6 luglio 1923.
Pagamenti dei danni di guerra e concessione di anticipazioni. Pag. 5446

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

- Ministero per l'industria e il commercio: Corso medio dei cambi e media dei consolidati negoziati a contanti Pag. 5446
- Ministero di agricoltura: Comuni fillosserati Pag. 5447
- Ministero delle finanze:
Media settimanale dei dazi doganali Pag. 5447
Rettifiche d'intestazione (Elenco n. 43) Pag. 5447

BANDI DI CONCORSO

Ministero degli affari esteri: Concorso a 6 posti di segretario dell'Amministrazione del Commissariato generale dell'emigrazione Pag. 5448

LEGGI E DECRETI

LEGGE 12 luglio 1923, n. 1511.
Conversione in legge, con modificazioni, del R. decreto 11 gennaio 1923, n. 257, riguardante la costituzione del Parco nazionale d'Abruzzo.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei Deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

E' convertito in legge il R. decreto 11 gennaio 1923, n. 257, riguardante la costituzione del Parco nazionale d'Abruzzo, con le seguenti modificazioni:

Art. 1.

Allo scopo di tutelare e migliorare la fauna e la flora e di conservare le speciali formazioni geologiche, nonché la bellezza del paesaggio, il territorio compreso entro i confini indicati nella carta

topografica annessa (1) al presente decreto, è dichiarato Parco nazionale d'Abruzzo.

Art. 2.

Con Nostro decreto, su proposta del Ministro di agricoltura, il perimetro del Parco potrà essere esteso ai terreni limitrofi, la cui aggregazione risulti necessaria al raggiungimento dei fini indicati nell'articolo precedente.

La Commissione di cui all'art. 11 ha facoltà di estendere ai terreni limitrofi del Parco particolari divieti di caccia.

Art. 3.

Il territorio del Parco nazionale di Abruzzo è costituito in riserva di caccia, pesca e protezione delle bellezze e manifestazioni naturali, ad ogni effetto di legge. Per la segnalazione dei divieti, agli effetti dell'art. 712 del Codice civile e dell'art. 428 del Codice penale, saranno sufficienti le tabelle con la semplice scritta: « Parco nazionale d'Abruzzo » che saranno apposte sul perimetro del territorio, nei punti di intersezione del perimetro con ciascuna delle strade di accesso, o l'affissione permanente in ciascuno dei centri abitati del territorio, di un avviso annunciatore i divieti di cui al seguente art. 4.

Le tabelle e gli avvisi apposti ai fini suddetti sono esenti da tasse di bollo.

Il territorio del Parco, costituito in riserva di caccia, è esente dalla tassa imposta coll'allegato E) del decreto Luogotenenziale 9 giugno 1918, n. 837, e da qualsiasi altra che fosse in seguito stabilita per le terre riservate. È pure esonerato dal pagamento del canone di concessione di pesca previsto dal decreto Luogotenenziale 29 aprile 1917, n. 698.

Art. 4.

Agli effetti di cui al precedente art. 3, nel territorio del Parco nazionale sono vietati:

a) la manomissione e l'alterazione delle bellezze naturali e delle formazioni geologiche e paleontologiche da determinarsi con il regolamento, per le quali non sia applicabile la legge 11 giugno 1922, n. 778;

b) la raccolta delle specie vegetali non espressamente autorizzata nei modi che saranno stabiliti dal regolamento;

c) l'esecuzione dei tagli boschivi non autorizzati come sopra;

d) l'esercizio del pascolo non autorizzato come sopra;

e) la caccia, la pesca, salvo particolari concessioni da rilasciarsi dalla Commissione dell'Ente, di cui all'art. 11 del presente decreto, con le norme ed i limiti da determinarsi nel regolamento;

f) l'accesso in particolari zone atte al ripopolamento di selvaggina, secondo le disposizioni che emanerà la Commissione di cui all'art. 11;

g) la fotografia di panorami, monumenti, costumi, animali, ecc. per farne cartoline illustrate o *clichés* di pubblicazioni, senza l'autorizzazione della Commissione di cui all'art. 11.

Art. 5.

Le concessioni di caccia e di pesca sono soggette al pagamento di un diritto che sarà fissato dalla Commissione dell'Ente all'atto stesso della concessione e in relazione all'importanza ed alla durata di questa.

Il privato proprietario di terreni, compresi nel perimetro del Parco, sui quali, ai termini del precedente capoverso, sia ad altri concesso l'esercizio della caccia e della pesca, non è soggetto, nei confini dei terreni medesimi e per la durata e nei limiti della concessione, al divieto di cui alla lettera e) dell'art. 4.

Art. 6.

Per i divieti previsti dalle lettere c) e d) del precedente art. 4, ai proprietari di terreni verrà corrisposto un adeguato compenso da determinarsi di accordo con la Commissione dell'Ente e, in mancanza, da una Commissione di arbitri nominati: uno dall'Ente, l'altro dal proprietario, ed il terzo dal pretore del luogo.

Gli arbitri decideranno in qualità di amichevoli compositori.

Art. 7.

Per le infrazioni ai divieti, di cui al precedente art. 4, saranno applicabili pene pecuniarie da infliggersi a ciascuno dei contravventori, nella misura seguente:

a) per la raccolta non autorizzata di specie vegetali, non meno di L. 50 per ciascun esemplare;

b) per la manomissione e l'alterazione delle bellezze naturali e delle formazioni geologiche e paleontologiche da L. 300 a L. 1000;

(1) La pianta verrà pubblicata nella sola Raccolta ufficiale delle leggi e decreti.

c) per abusiva esecuzione di tagli boschivi da L. 10 a L. 100 per ogni pianta abbattuta;

d) per l'esercizio abusivo di pascolo L. 5 per ogni capo di bestiame minuto, escluse le capre; L. 20 per ogni capo di bestiame grosso e per ogni capra;

e) per caccia e pesca abusiva da L. 100 a L. 1000, nel caso di solo accesso nel territorio del Parco, con armi, cani o strumenti atti alla pesca od alla caccia; da L. 500 a L. 5000 se la caccia e la pesca siano state esercitate, applicabile nel massimo di L. 5000, anche se nessun capo di selvaggina sia stato abbattuto, quando trattasi di caccia all'orso od al camoscio.

Queste pene si applicano a ciascuno dei partecipanti alla caccia e alla pesca e importano anche la confisca delle armi, dei cani, delle munizioni, degli strumenti e del prodotto della caccia e della pesca;

f) per accesso non autorizzato in zone riservate L. 100 a persona;

g) per riproduzioni non autorizzate di panorami, monumenti, costumi, animali, ecc., eseguite a mezzo di fotografia non autorizzata, L. 100 e la confisca delle riproduzioni, ovunque siano rinvenute.

Art. 8.

Le contravvenzioni al presente decreto potranno essere conciliate presso l'ufficio di direzione del Parco entro 15 giorni dalla notificazione del verbale al contravventore.

Per la conciliazione il contravventore dovrà pagare, in ogni caso, non meno della metà del massimo della pena comminata per la infrazione commessa.

Nel caso di contravvenzione per caccia abusiva, la conciliazione non esime dalla confisca degli animali uccisi, dei cani, delle armi e degli strumenti, a meno che il contravventore non ne paghi il prezzo equivalente.

La conciliazione non è ammessa, quando si tratti di contravvenzioni previste dal Codice penale o da altre leggi penali, per le quali non sia consentita l'oblazione ai sensi dell'art. 101 del Codice penale.

Art. 9.

Non avvenendo entro il termine, di cui all'articolo precedente, la conciliazione, i verbali di contravvenzione saranno rimessi avanti l'autorità giudiziaria, per l'ulteriore corso di giustizia.

Art. 10.

Gli agenti scopritori di contravvenzioni a taluni dei divieti previsti negli articoli precedenti, confermate da sentenza di condanna o per le quali sia intervenuta conciliazione od oblazione, percepiranno un quarto delle pene pecuniarie o delle somme versate.

In taluni casi di particolare importanza, si potrà loro attribuire anche un premio speciale.

Art. 11.

È istituito in Roma un Ente autonomo denominato « Ente autonomo del Parco nazionale di Abruzzo ».

Tale Ente è amministrato da una Commissione, nominata con Nostro decreto, e così costituita:

a) da uno zoologo, un botanico, un geologo e da un funzionario tecnico dell'amministrazione forestale, designato dal Ministro di agricoltura;

b) da un rappresentante del Ministero di agricoltura;

c) da un rappresentante del Ministero della guerra;

d) da un rappresentante del Ministero della pubblica istruzione;

e) da un ingegnere del Genio civile, designato dal Ministero dei lavori pubblici;

f) dal presidente del consorzio della condotta forestale marsicana;

g) da un rappresentante di ciascuna delle amministrazioni provinciali di Aquila e di Caserta;

h) da un rappresentante dell'Ente nazionale per l'incremento delle industrie turistiche;

i) da due rappresentanti dei Comuni il cui territorio sia compreso, anche parzialmente, nel perimetro del Parco, scelti dal Ministro di agricoltura fra i designati dai suddetti Comuni, in numero di uno per ciascuno;

l) da un rappresentante del Touring Club, un rappresentante del Club alpino italiano ed un rappresentante della Federazione « Pro Montibus ».

Art. 12.

La Commissione, nella prima adunanza, eleggerà nel suo seno un presidente, un vice-presidente, un segretario, ed un Comitato esecutivo composto di tre membri, oltre il presidente ed il vice-presidente.

I membri della Commissione resteranno in carica due anni e potranno essere confermati.

Il presidente rappresenta l'Ente a tutti gli effetti di legge.

Le funzioni del presidente, dei membri e del segretario della Commissione sono gratuite.

Art. 13.

Saranno determinate dal regolamento le norme relative all'assunzione e al trattamento economico del personale necessario all'amministrazione, alla sorveglianza e custodia del Parco.

Art. 14.

La Commissione fissa le norme per la migliore conservazione e per l'ordinamento del Parco; ha facoltà di imporre il pagamento di speciali diritti di entrata, di campeggio, di rifugio, di esercizio di alberghi e simili; compila il bilancio preventivo e provvede a quanto è necessario per l'applicazione del presente decreto.

Art. 15.

La direzione del Parco sarà affidata a persona da nominarsi dalla Commissione. Ai servizi forestali sarà preposto il titolare della condotta forestale marsicana, ed, in mancanza, un altro tecnico forestale. Il direttore del Parco ed il tecnico forestale corrispondono con la Commissione e col Comitato. Essi interverranno alle adunanze della Commissione e del Comitato con voto consultivo.

La direzione ha sede nel territorio del Parco, ma in mancanza di sede adeguata, munita di collegamenti telegrafici e telefonici, e che riesca anche comoda per le popolazioni interessate, il direttore e il tecnico forestale possono essere autorizzati a risiedere a Pescasseroli.

Art. 16.

La sorveglianza del Parco è affidata agli agenti della forza pubblica, alla Regia guardia di finanza, agli agenti forestali, alle guardie comunali ed alle guardie giurate private, che potranno essere reclutate ai termini del Nostro decreto 4 giugno 1914, n. 563.

Art. 17.

Agli effetti del presente decreto, l'Ente autonomo del Parco nazionale di Abruzzo è autorizzato ad acquistare od anche, in caso di mancato accordo, ad espropriare o ad assumere in temporanea gestione, i terreni compresi nel perimetro del Parco in quanto ciò si ritenga necessario ai fini dell'Ente. Per l'acquisto e la espropriazione di detti terreni saranno osservate le norme dell'art. 11 della legge 2 giugno 1910, n. 277.

Per la gestione temporanea di cui al precedente capoverso, saranno stabilite speciali norme in sede di regolamento, per l'esecuzione della legge, in cui sarà convertito il presente decreto.

Art. 18.

Alle spese occorrenti per il Parco nazionale di Abruzzo sarà provveduto:

a) con la somma di L. 100,000 da assegnarsi annualmente dal Ministero del tesoro, la quale sarà versata alla Cassa depositi e prestiti a disposizione dell'Ente;

b) con gli introiti dei permessi e delle concessioni, che siano rilasciati;

c) coi proventi dei diritti di entrata, di campeggio, di rifugio, di esercizio di alberghi e simili;

d) coi proventi delle pene pecuniarie, delle confische, delle conciliazioni e delle oblazioni, di cui agli articoli 7 e 8, detratta la parte spettante agli agenti scopritori;

e) con ogni altro contributo, dato, a qualsiasi titolo, da Enti, associazioni o privati.

I residui annui dello stanziamento assegnato dal Ministero del tesoro resteranno a beneficio della istituzione in aumento dello stanziamento successivo.

Art. 19.

Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per essere convertito in legge.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserita nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 12 luglio 1923.

VITTORIO EMANUELE.

DE CAPITANI D'ARZAGO — OVIGLIO —
DE STEFANI.

Visto, il Guardasigilli: OVIGLIO.

LEGGE 28 giugno 1923, n. 1512.

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto Luogotenenziale 9 maggio 1918, n. 1382, che stabilisce le norme per la produzione ed il commercio del seme-bachi da seta.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei Deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

E' convertito in legge il decreto Luogotenenziale 9 maggio 1918, n. 1382, che stabilisce le norme per la produzione ed il commercio del seme-bachi da seta, con le modificazioni risultanti dal testo seguente:

TESTO DEL DECRETO.

Art. 1.

Chiunque intende preparare per la vendita seme-bachi da seta, deve ottenere speciale autorizzazione dal Ministero di agricoltura. Uguale autorizzazione è necessaria per preparare il seme che si scambia e si dà gratuitamente.

Art. 2.

L'autorizzazione è accordata, quando risulti che il personale direttivo tecnico, i locali, le macchine, gli attrezzi dello stabilimento, e in genere il funzionamento del medesimo, siano tali da assicurare la razionale preparazione del seme a sistema cellulare.

Art. 3.

E' concessa la dispensa della autorizzazione di cui ai precedenti articoli a coloro che, alla data della presente legge, siano da tre anni iscritti alla Camera di commercio e industria del luogo in qualità di preparatori di seme-bachi, producano annualmente in media non meno di 500 oncie di seme di razze pure o di 1500 oncie di seme di razze incrociate e siano forniti di locali, macchine ed attrezzi adeguati a produrre e conservare convenientemente le quantità di seme che producono.

Essi, entro un mese dalla pubblicazione della presente legge, debbono fare denuncia al Ministero per l'agricoltura della esistenza e del funzionamento della ditta e dello stabilimento, indicando la quantità di seme che intendono preparare, e dimostrando quanto è prescritto dal precedente comma per la dispensa dell'autorizzazione.

Art. 4.

Gli stabilimenti, di cui ai precedenti articoli 1 e 3, hanno obbligo di impiegare in allevamenti per riproduzione almeno l'1.50 per cento del seme da produrre, se di razza gialla indigena, e il 2 per cento per le razze asiatiche, la cui quantità deve essere dichiarata annualmente.

Gli stabilimenti di cui all'articolo 3 al pari di quelli dell'articolo 1 dovranno, entro cinque anni dalla approvazione della legge, avere e conservare personale direttivo tecnico competente.

Art. 5.

E' consentita la importazione nel Regno del seme-bachi da seta soltanto deposto in celle, colle relative farfalle.

Art. 6.

E' vietato di allevare a scopo di riproduzione e di reincrocio, le razze già incrociate fra tipi asiatici e tipi indigeni.

Art. 7.

La vendita del seme-bachi è permessa ai soli stabilimenti che hanno ottenuta l'autorizzazione di cui all'art. 1, e a quelli contemplati dall'art. 3.

E' tuttavia consentito, a chi eserciti l'industria della trattura e della torcitura della seta, di distribuire, anche a pagamento, seme proveniente da stabilimenti autorizzati o dispensati dall'autorizzazione.

Art. 8.

E' vietata la vendita del seme a mezzo di venditori ambulanti.

Art. 9.

Il controllo sulla sanità del seme preparato per la vendita potrà essere esercitato sia sulle farfalle, sia sul seme.

Art. 10.

Il seme può essere posto in vendita in colle con le relative disposizioni o sgranato. Il seme sgranato deve essere venduto in telaini, in scatole, in sacchette e non altrimenti.

Sugli involucri devono essere indicate la quantità e la qualità del contenuto, e il nome della ditta preparatrice.

Art. 11.

Il Ministero per l'agricoltura esercita, a mezzo dei propri funzionari e di speciali incaricati, la vigilanza e il controllo sugli stabilimenti di preparazione di seme-bacchi, sugli allevamenti da riproduzione e sulla vendita del seme.

I funzionari e gli incaricati predetti hanno libero accesso negli stabilimenti e nei locali di preparazione di allevamento e di vendita.

Art. 12.

Per l'accertamento della sanità del seme già preparato per la vendita, i funzionari e gli incaricati, di cui al precedente articolo, prelevano due campioni del seme, racchiudendoli in separati e convenienti involucri cui è apposto un sigillo. L'analisi è fatta da uno degli istituti governativi designati con apposito decreto del Ministero per l'agricoltura.

In caso di contestazioni circa le risultanze degli accertamenti sulla infezione del seme, il giudizio definitivo ed inappellabile, è dato dall'istituto governativo che all'uopo sarà designato col decreto di cui al primo comma.

Art. 13.

Per ogni oncia di seme venduto sarà corrisposta, con le modalità da determinarsi nel regolamento, una tassa di lire 0.10, che sarà versata in apposito capitolo del bilancio dell'entrata.

Nel bilancio di previsione della spesa del Ministero per l'agricoltura, a partire dall'esercizio finanziario 1922-23, sarà iscritto in apposito capitolo uno stanziamento, per il primo anno presunto e per gli esercizi successivi corrispondente alla suddetta entrata, che servirà per le spese di qualsiasi natura inerenti all'applicazione della presente legge.

Nel regolamento per l'applicazione della presente legge saranno stabilite le modalità tutte per l'erogazione di dette spese.

Art. 14.

Il seme risultato infetto, quello confezionato per la vendita da chi non sia autorizzato ai sensi dell'art. 1, o dispensato dall'autorizzazione ai sensi dell'art. 3, e quello venduto da venditori ambulanti deve essere distrutto. Il regolamento determinerà le modalità della distruzione.

Art. 15.

Le infrazioni alle disposizioni della presente legge sono punite con ammenda da L. 50 a L. 1000.

In caso di recidiva la pena è applicata in misura doppia.

Art. 16.

I pretori debbono trasmettere copia di tutte le sentenze in materia al Ministero per l'agricoltura entro un mese dalla pronuncia. Le sentenze di condanna sono pubblicate nel *Bollettino Ufficiale di informazioni seriche*.

Art. 17.

Le infrazioni sono denunciate al magistrato dai funzionari e dagli incaricati della vigilanza e del controllo, a mezzo di verbale di accertamento.

Art. 18.

Indipendentemente dalle sanzioni penali di cui all'art. 15, gli stabilimenti o le ditte che contravvengono alle disposizioni della presente legge sono, dagli incaricati del controllo, salvo casi di maggiori gravità, una prima volta diffidate semplicemente, per iscritto, con notifica al Ministero, e richiamate all'osservanza delle disposizioni medesime. In caso di recidiva la diffida e il richiamo vengono pubblicati sul *Bollettino di informazioni seriche* e sulla *Gazzetta Ufficiale* del Regno, ed ove la ditta o lo stabilimento con-

travvenga nuovamente, potrà incorrere nella revoca dell'autorizzazione di cui all'art. 1, o dalla dispensa dell'autorizzazione di cui all'art. 3.

Rimane salva ed impregiudicata la distruzione del seme di cui all'art. 14.

Il provvedimento di revoca spetta, con decisione inappellabile, al Ministro per l'agricoltura, sentito il parere del Comitato per gli interessi serici.

Anche di tale provvedimento è fatta pubblicazione sul *Bollettino di informazioni seriche* e sulla *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Art. 19.

Apposito regolamento stabilirà le norme per l'esecuzione di questa legge e fissa la data alla quale andranno in vigore le disposizioni in questa legge ed in esso regolamento contenute.

Ordiniamo che la presente legge, munita del sigillo dello Stato, sia inserita nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare.

Data a San Rossore, addì 28 giugno 1923.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — DE CAPITANI D'ARZAGO —
OVIGLIO — DE' STEFANI — TEOFILO
ROSSI.

Visto, il Guardasigilli: OVIGLIO.

REGIO DECRETO 5 luglio 1923, n. 1503.

Regolamento per gli ufficiali chimici farmacisti della Regia marina, in servizio attivo permanente.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Visto il R. decreto 8 marzo 1923, n. 688, che istituisce il ruolo degli ufficiali chimici farmacisti della R. marina in servizio attivo permanente;

Udito il Consiglio superiore di marina, il quale ha dato parere in massima favorevole ad unanimità;

Sulla proposta del Nostro Ministro per la marina;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

E approvato l'annesso regolamento per gli ufficiali chimici farmacisti della R. marina, in servizio attivo permanente, firmato, d'ordine Nostro, dal Ministro della marina.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserito nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a S. Rossore, addì 5 luglio 1923.

VITTORIO EMANUELE.

THAON DI REVEL.

Visto, il Guardasigilli: OVIGLIO.

Regolamento per gli ufficiali chimici farmacisti della Regia marina in servizio attivo permanente.

Art. 1.

Gli ufficiali chimici farmacisti della Regia marina sono incaricati:

a) del servizio farmaceutico degli ospedali militari marittimi, secondo le norme stabilite dal regolamento per il servizio degli ospedali stessi, approvato con Regio decreto 11 gennaio 1906;

b) di ogni altra attribuzione relativa all'esercizio della facoltà chimico-farmaceutica occorrente alla R. marina.

Art. 2.

Gli aspiranti alla nomina a tenente chimico-farmacista debbono:

a) possedere i requisiti richiesti per gli ufficiali subalterni in uno dei Corpi militari della R. marina dall'art. 12, comma 1° della legge n. 797 del 29 giugno 1913;

b) essere in possesso dei titoli di studi richiesti dall'art. 2° del R. decreto-legge 8 marzo 1923, n. 688;
c) non avere oltrepassato l'età di 30 anni alla data di apertura del concorso.

Art. 3.

La necessaria attitudine fisica sarà accertata mediante visita medica inappellabile, da parte di due ufficiali del Corpo sanitario militare marittimo.

Le condizioni richieste sono quelle stabilite per gli aspiranti alla nomina ad ufficiale del Corpo sanitario militare marittimo, dall'elenco delle imperfezioni fisiche esimenti dal servizio militare nella R. marina e dalle avvertenze speciali ad alcuni articoli del detto elenco.

Art. 4.

Gli esami di concorso per l'ammissione a tenente chimico farmacista consteranno di quattro prove: 1 scritta, 1 orale e 2 pratiche, giusta il programma seguente:

a) *Prova scritta* (durata massima 8 ore): Chimica farmaceutica e tossicologia;

b) *Prova orale* (durata massima 40 minuti): Materia medica nella parte attinente ai farmacisti;

c) *Prima prova pratica* (durata massima 8 ore): Analisi di una sostanza medicinale compresa nella Farmacopea ufficiale del Regno, allo scopo di constatarne i caratteri e svelarne le eventuali adulterazioni od alterazioni.

Sul tavolo di lavoro si troverà soltanto il materiale da esaminare o da analizzare; su di un foglio di carta saranno enunciati lo scopo della ricerca e tutte quelle spiegazioni che la Commissione avrà convenuto di dover dare.

Un inserviente del laboratorio sarà messo a disposizione dell'esaminando; egli dovrà fornire a questo tutti gli strumenti, apparecchi e reattivi, a misura che gli verranno richiesti, ed attendere anche alla nettezza dei vetri.

Ai concorrenti sarà concesso di consultare una guida per analisi chimiche, che la Commissione porrà a loro disposizione.

Trascorso il tempo assegnato, l'esaminando non potrà più ritornare sulle ricerche fatte.

Egli dovrà compilare apposita relazione scritta circa il risultato, cui è pervenuto, e dar ragione del procedimento tenuto e del valore della ricerca fatta, in relazione ai quesiti proposti sul tema, e quindi rispondere alle domande che gli potranno essere eventualmente rivolte dai componenti della Commissione;

d) *Seconda prova pratica* (durata massima di un'ora): Tecnica di farmacia.

Ciascun candidato dovrà procedere inappuntabilmente alla spedizione di una ricetta; nel caso che vi sia incompatibilità fra gli elementi di essa o preveda che la somministrazione, per errore di compilazione, importi danno o pericolo per l'ammalato, l'esaminando è tenuto a farlo notare.

Ultimata la spedizione, il candidato dovrà rispondere alle domande; che sul procedimento della medesima, potranno essergli rivolte.

I temi per ciascuna prova saranno volta per volta compilati dalla Commissione esaminatrice in seduta segreta: il presidente prenderà tutte le necessarie misure, affinché i candidati non ne vengano a conoscenza prima di essere ammessi nella sala d'esame.

In ciascuna prova la Commissione procederà prima alla votazione per la idoneità, che è segreta, e poi a quella per il merito, che è palese: il merito sarà espresso con punti, che vanno da 0 a 9 per i non riusciti idonei e da 10 a 20 per gli idonei.

I candidati caduti in una prova sono esclusi dalle altre.

Art. 5.

La Commissione esaminatrice sarà composta nel modo seguente:

Maggior generale o colonnello medico, presidente;
Tenente colonnello o maggiore chimico-farmacista, membro;
Maggiore medico, membro;
Un professore di chimica farmaceutica, membro;
Maggiore o capitano chimico-farmacista, membro;
Capitano medico con le funzioni di segretario, senza voto.

Art. 6.

La Commissione, completati i suoi lavori, letto, approvato, e firmato il processo verbale dell'ultima seduta, con l'annesso stato generale delle votazioni, s'intende sciolta. Quindi il presidente rimetterà al Ministero, in plichi suggellati, da lui controfirmati, i seguenti documenti:

a) i processi verbali delle sedute, coi relativi stati delle singole votazioni, nonché uno stato nominativo dei candidati in or-

dine di merito, riportando, accanto a ciascuno, l'esito delle votazioni parziali e quello complessivo;

b) gli scritti degli esaminati.

Art. 7.

L'avanzamento degli ufficiali chimici farmacisti sarà regolato dalle norme prescritte dagli articoli 3 a 9 del citato R. decreto-legge 8 marzo 1923, n. 688, e successive varianti.

Art. 8.

L'esame di concorso per l'avanzamento a maggiore chimico-farmacista avrà luogo, come norma generale, tra gli ufficiali del medesimo concorso di reclutamento a tenente, includendovi, se fosse il caso, quelli che risultassero iscritti fra di essi nei ruoli di anzianità.

Gli esami consteranno di cinque prove: una scritta, tre pratiche ed una orale, giusta il seguente programma:

a) *Prova scritta* (durata massima sei ore): svolgimento di un tema di chimica farmaceutica o di tossicologia;

b) *Prima prova pratica* (durata massima otto ore): determinazione ponderale e volumetrica di una sostanza minerale;

c) *Seconda prova pratica* (durata massima otto ore): saggi di purezza di un medicinale;

d) *Terza prova pratica* (durata massima otto ore): analisi bromatologica di uno dei principali alimenti del marinaio;

e) *Prova orale* (durata massima 30 minuti): norme e disposizioni che regolano il servizio farmaceutico della R. marina, secondo il manuale dei medicamenti per gli ospedali militari. Contabilità di farmacia.

Sono applicabili agli esami di avanzamento le norme di procedura contenute nel precedente art. 4.

Art. 9.

La Commissione esaminatrice per l'avanzamento a maggiore chimico-farmacista sarà composta come segue:

Maggior generale medico, presidente;
Colonnello medico, membro;
Tenente colonnello chimico-farmacista, membro;
Maggiore medico, membro;
Maggiore chimico-farmacista, membro;
Capitano medico o capitano chimico-farmacista con le funzioni di segretario, senza voto.

Art. 10.

E' in facoltà del presidente della Commissione esaminatrice di variare la successione delle prove a seconda delle circostanze ed allo scopo di portare a compimento gli esami nel più breve tempo possibile, in riguardo alle urgenti esigenze del servizio.

Art. 11.

Il candidato che, per motivi non riconosciuti, validi dalla Commissione, non si presenti ad una o più prove, potrà continuare gli esami, ma sarà considerato idoneo in quelle non subite.

Art. 12.

I candidati non potranno avere comunicazione delle singole votazioni, ma al termine di tutti gli esami saranno informati soltanto della conseguita idoneità o meno in ogni prova.

Quelli riusciti idonei in tutte le prove saranno iscritti nella graduatoria secondo l'ordine dei punti ottenuti; a parità di punti secondo l'anzianità.

Art. 13.

Agli esami di concorso per l'avanzamento a maggiore si applica il disposto del precedente art. 3.

Lo stato nominativo di cui alla lettera a) dell'art. 6, sarà comunicato alla competente Commissione di avanzamento insieme agli altri documenti previsti dal Regolamento sull'avanzamento nei Corpi militari della R. marina, per la compilazione del relativo quadro di avanzamento.

Roma, 5 luglio 1923.

D'ordine di S. M. il Re

Il Ministro della marina
THAON DI REVEL.

REGIO DECRETO 24 giugno 1923, n. 1504.
Estensione alle nuove provincie del R. decreto-legge 1921, n. 1605, concernente disposizioni in materia di combustibili.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Vedute le leggi 26 settembre 1920, n. 1322 e 19 dicembre 1920, n. 1778;

Veduto il R. decreto 14 agosto 1920, n. 1234;

Veduto l'art. 5 del R. decreto-legge 31 agosto 1921, numero 1269;

Veduto il R. decreto-legge 19 novembre 1921, n. 1605;

Udito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per l'agricoltura, di concerto col Presidente del Consiglio dei Ministri, Ministro Segretario di Stato per l'Interno;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

È esteso e pubblicato nei territori annessi, a norma dei trattati di San Germano e di Rapallo (nuove provincie), il R. decreto-legge 1921, n. 1605, concernente disposizioni in materia di combustibili, col seguente coordinamento:

1° All'art. 1 è sostituito il seguente:

« Tutta la materia concernente la ricerca e la coltivazione nelle nuove provincie, di miniere di combustibili fossili, è regolata dal presente decreto ».

2° All'art. 5: a) è aggiunto il seguente comma:

« Sono conservati i diritti di investitura o concessione regolarmente costituiti, in base alle norme finora vigenti in materia di combustibili fossili; sono parimenti conservati i diritti derivanti da libere indagini, già concesse, per il tempo pel quale furono accordati, salvo ad applicare, alla loro scadenza, le norme del presente decreto ».

b) è soppresso il comma c);

3° È soppresso l'art. 7;

4° Sono soppressi il 2° e 3° comma dell'art. 11.

Art. 2.

È data facoltà al Ministro di agricoltura di emanare le norme regolamentari, anche in deroga ad altre vigenti, che si rendessero necessarie all'attuazione del presente decreto.

Art. 3.

Il presente decreto entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserito nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 24 giugno 1923.

VITTORIO EMANUELE.

MUSCOLINI — G. DE' CAPITANI D'ARZAGO.

Visto, il Guardasigilli: OVIGLIO.

REGIO DECRETO 12 luglio 1923, n. 1536.

Disposizioni per le carte di libera circolazione sulle ferrovie dello Stato, per la concessione di biglietti di servizio gratuiti e per l'uso dei compartimenti riservati e delle carrozze-saloni.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

In virtù della delegazione dei poteri conferiti al Governo con la legge 3 dicembre 1922, n. 1601;

Vista la legge 7 luglio 1907, n. 429, sull'ordinamento dell'esercizio di Stato delle ferrovie non concesse ad imprese private;

Visto il R. decreto 31 dicembre 1922, n. 1681;
Udito il Commissario straordinario per le ferrovie dello Stato;

Udito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per i lavori pubblici;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Le concessioni di carte di libera circolazione sulle ferrovie dello Stato, dei biglietti di servizio, di biglietti gratuiti e dell'uso di compartimenti riservati e di carrozze saloni sono regolate dalle disposizioni seguenti che modificano il R. decreto 22 marzo 1923, n. 730.

Art. 2.

Le carte di libera circolazione per l'intera rete delle ferrovie dello Stato sono concesse:

1° alle LL. AA. i Principi e le Principesse Reali d'Italia;

2° alle LL. EE. i Cavalieri dell'Ordine Supremo della SS. Annunziata, alle loro consorti e vedove;

3° alle LL. EE. i Ministri Segretari di Stato e Sotto Segretari di Stato in carica;

4° alle LL. EE. i Ministri di Stato;

5° agli on. Senatori del Regno e Deputati al Parlamento Nazionale fino alla cessazione del mandato secondo le convenzioni vigenti;

6° ai Presidenti della Camera dei Deputati usciti di carica;

7° agli ex Deputati al Parlamento che abbiano esercitato il mandato almeno per tre legislature o per dieci anni completi.

Viene tuttavia conservata *ad personam* la carta di libera circolazione agli ex Deputati che ne sono attualmente provvisti.

Art. 3.

Sono inoltre rilasciate carte di libera circolazione sulle ferrovie dello Stato:

1° per l'intera rete:

a) al Direttore generale e ai funzionari dei primi quattro gradi delle ferrovie dello Stato, nonché a quelli di gradi equipollenti dell'Ispettorato generale delle ferrovie, tramvie e automobili;

b) al personale delle grandi amministrazioni ferroviarie estere e agli amministratori e funzionari di quelle nazionali esercenti linee ferroviarie e di navigazione, in dipendenza di accordi di scambio la cui istituzione sia opportuna nell'interesse dell'amministrazione delle ferrovie dello Stato;

c) ai membri del Consiglio superiore dei Lavori pubblici in carica;

2° per determinate percorrenze:

a) ai funzionari delle ferrovie dello Stato del quinto e sesto grado e a quelli dei corrispondenti gradi dell'Ispettorato generale delle ferrovie, tramvie e automobili, nonché al personale sanitario ausiliario delle ferrovie dello Stato in attività di servizio, giusta le norme per l'applicazione del presente decreto.

Agli agenti delle ferrovie dello Stato di grado inferiore al sesto e a quelli dei corrispondenti gradi dell'Ispettorato generale delle ferrovie, tramvie e automobili che debbono viaggiare con frequenza per motivi di servizio, vengono concessi biglietti a libretto per le percorrenze da determinarsi in relazione alle singole attribuzioni.

Quando speciali motivi di servizio lo richiedano, il Commissario straordinario può concedere carte di libera circolazione al personale di qualsiasi grado per determinati percorsi e anche per l'intera rete;

b) al personale delle amministrazioni ferroviarie estere di cui alla lettera b) del precedente punto 1° e di altre imprese estere di trasporto, nonché agli amministratori e al personale delle amministrazioni nazionali esercenti linee ferroviarie, tramviarie e di navigazione, in dipendenza di accordi di scambio, la cui istituzione sia opportuna nell'interesse dell'amministrazione delle ferrovie dello Stato;

c) agli amministratori e impiegati di società concessionarie di linee esercitate dalle ferrovie dello Stato, in quanto sia stabilito nelle relative convenzioni;

d) al personale di amministrazioni ferroviarie o di altre imprese di trasporto nazionali ed estere, in occasione di conferenze o di Congressi indetti nell'interesse dell'esercizio ferroviario o per viaggi a scopo di studi di carattere ferroviario.

Art. 4.

Possono essere rilasciate carte di libera circolazione per l'intera rete o per determinate percorrenze a coloro che debbono viaggiare con frequenza nell'interesse o a vantaggio dell'amministrazione ferroviaria, e, previa autorizzazione del Presidente del Consiglio dei Ministri, alle persone che debbono viaggiare per speciali ragioni di Stato.

Il Ministro dei lavori pubblici ed il Commissario straordinario hanno facoltà, ove lo ritengano vantaggioso per l'amministrazione ferroviaria, di concedere carte di libera circolazione per l'intera rete o per determinate percorrenze per coloro che debbano viaggiare con frequenza per prestazioni nell'interesse dell'amministrazione stessa per l'esecuzione di contratti regolarmente assunti.

Art. 5.

Sono concesse altresì carte di libera circolazione:

- 1° per l'intera rete:
 - a) ai funzionari a riposo dell'amministrazione delle ferrovie dello Stato di grado non inferiore al terzo;
- 2° per determinate percorrenze:
 - a) ai funzionari a riposo dell'amministrazione delle ferrovie dello Stato dei sotto indicati gradi:
 - del grado 4° nel limite di km. 3000;
 - del grado 5° con qualifica di ingegnere di prima classe o equipollenti, nel limite di km. 2000;
 - del grado 5° con qualifica di ingegnere o equipollenti, nel limite di km. 1000;
 - del grado 6° nel limite di km. 500;
 - b) al personale sanitario ausiliario dell'amministrazione delle ferrovie dello Stato, che abbia prestato servizio per non meno di dieci anni e ne sia stato dispensato per i motivi indicati nell'art. 41 del regolamento per il servizio sanitario, approvato con il decreto Ministeriale 31 dicembre 1913, nei limiti di percorrenza di cui fruiva durante l'attività di servizio e per un periodo di anni pari alla metà di quelli in cui ha prestato servizio.

Il trattamento di cui al presente articolo è fatto per corrispondenza di gradi ai funzionari di ruolo a riposo: dell'Ispettorato generale delle ferrovie, tramvie e automobili; del soppresso R. Ispettorato generale delle strade ferrate e del cessato Ufficio speciale delle ferrovie concesse all'industria privata;

delle Società già esercenti le reti mediterranea, adriatica e sicula collocati a riposo anteriormente al 1° luglio 1905; della Società italiana delle strade ferrate meridionali collocati a riposo nel periodo dal 1° luglio 1905 al 30 giugno 1906.

I funzionari di cui al presente articolo potranno ottenere la carta di libera circolazione in relazione al grado effettivo col quale furono collocati a riposo, e non a qualifiche eventualmente ottenute (ad honorem).

Le carte suddette saranno gravate di un diritto fisso nei sotto indicati limiti da pagarsi per ogni anno solare prima del rilascio delle carte stesse, siano queste concesse per l'intero anno o per una parte di esso:

- L. 150, se la percorrenza è per l'intera rete;
- 100, se la percorrenza è da km. 2.001 a 3.000;
- 75, se la percorrenza è da km. 1.001 a 2.000;
- 50, se la percorrenza è da km. 501 a 1.000;
- 25, se la percorrenza non è superiore a km. 500.

Art. 6.

I biglietti di servizio vengono rilasciati:

1° Al personale delle ferrovie dello Stato e a quello dell'Ispettorato generale delle ferrovie, tramvie e automobili:

- a) per disimpegnare incarichi di servizio;
- b) per recarsi a dimorare nella località più vicina a quella ove è situato l'impianto ferroviario in cui l'agente presta servizio, quando nelle vicinanze dell'impianto stesso non vi siano abitazioni;
- c) per pulizia personale, quando nella residenza amministrativa dell'agente manchi il mezzo di provvedervi.

2° Al personale delle ferrovie dello Stato (escluso quello sanitario ausiliario) o al personale dell'Ispettorato generale delle ferrovie, tramvie e automobili, nonché alle relative famiglie (moglie, figli celibi di età non superiore ai 25 anni, figlie nubili e inoltre genitori dell'agente, nutrice e una persona di servizio se convivente con l'agente medesimo), per i motivi seguenti:

- a) in caso di assunzione in servizio, trasloco e cambiamento di residenza per cessazione di servizio o collocamento in aspettativa per motivi di salute o per servizio militare, o di riammissione in servizio, e anche per i viaggi preliminari e accessori che fossero riconosciuti necessari nei casi sopra accennati. Nel viaggio per trasloco la concessione è estesa ad altre persone di famiglia, purché celibi o nubili e che risultino permanentemente conviventi con l'agente;
- b) cure speciali per infermità provenienti da cause di servizio e cure richieste da gravi infermità comunque contratte e che il sanitario dell'amministrazione dichiara assolutamente indispensabili in nessun modo praticabili nella località di residenza dell'agente;
- c) provvista di derrate alimentari, quando l'agente risieda in località dove manchino i generi di prima necessità.

3° Ai figli celibi di età non superiore ai 25 anni e alle figlie nubili di agenti, per istruzione, fino al completamento del corso di studi ai quali si sono applicati, o per apprendere un mestiere per un periodo, in questo caso, non superiore a un anno e sempre che nella residenza dell'agente ne manchino i mezzi e, per la località più vicina alla residenza stessa.

4° Alla vedova, agli orfani dell'agente (figli celibi di età non superiore ai 25 anni e figlie nubili) nonché ai genitori dell'agente, nutrice e una persona di servizio se conviventi, per il primo cambiamento di residenza in seguito alla morte dell'agente se avvenuta mentre il medesimo era in attività di servizio.

5° Alle persone di cui all'art. 3, punto 2°, lettera d) e all'art. 4 alle stesse condizioni ivi specificate e quando non debbano compiere frequenti viaggi; nonché agli invitati alla inaugurazione di nuove linee o di altri impianti ferroviari dello Stato.

Nei casi previsti dal punto 1° lettera b) e c), dal punto 2° lettere b) e c) e dal punto 3° del presente articolo, anziché biglietti singoli, si possono rilasciare biglietti a libretto per il numero di viaggi riconosciuti dall'amministrazione strettamente necessari. Tali concessioni debbono essere autorizzate per il personale delle ferrovie dello Stato e famiglie; dai servizi se si tratti di agenti appartenenti a uffici centrali della Direzione generale; dai Comitati di esercizio, se si tratti di agenti dipendenti da uffici compartimentali dell'esercizio, o da uffici distaccati dai servizi centrali o dalle officine. Per il personale dell'Ispettorato generale delle ferrovie, tramvie e automobili e famiglie, dette concessioni debbono essere autorizzate dal capo dell'Ispettorato medesimo.

La concessione può essere estesa a una persona di famiglia per accompagnamento nei casi di cui al punto 2°, lettera b) quando il sanitario dell'amministrazione ne riconosca la necessità e nel caso di cui al punto 3° quando si tratti di figli di età non superiore ai 14 anni e di figlie di età non superiore ai 18 anni.

I biglietti di cui al punto 1° lettera c), al punto 2° lettera c) e al punto 3° non possono essere rilasciati per la 1° classe.

Al personale cui spetta la terza classe non si rilasciano biglietti per i domestici nei casi previsti dal presente articolo.

Art. 7.

I biglietti gratuiti per un solo viaggio vengono concessi:

1° Al personale stabile dell'amministrazione delle ferrovie dello Stato, a quello del ruolo aggiunto da essa assunto per la costruzione di nuove linee o di opere in conto patrimoniale e al personale sanitario ausiliario dell'amministrazione stessa, nonché, dopo un anno di servizio, al personale dell'Ispettorato generale delle ferrovie, tramvie e automobili nei seguenti limiti per ogni anno solare:

- a) al personale maschile ammogliato o vedovo con prole:
 - due biglietti di andata e ritorno per l'agente, la moglie, i figli celibi di età non superiore ai 25 anni, le figlie nubili, la nutrice e una persona di servizio se convivente;
 - un biglietto di andata e ritorno per i genitori dell'agente;
- b) al personale femminile coniugato o vedovo con prole:
 - due biglietti di andata e ritorno per l'agente, i figli celibi di età non superiore ai 25 anni e le figlie nubili;
 - un biglietto di andata e ritorno per genitori dell'agente;
- c) agli agenti celibi o nubili o vedovi senza prole:
 - due biglietti di andata e ritorno per l'agente;
 - un biglietto di andata e ritorno per i genitori.

È concesso altresì (per gli agenti celibi o vedovi senza prole) un biglietto di andata e ritorno per le sorelle nubili se conviventi e a carico;

d) al personale del 13° e 14° grado o di qualifiche equipollenti e fino al compimento del 15° anno di servizio, le concessioni di cui alle lettere a), b) e c) vengono limitate a un solo biglietto di andata e ritorno per ciascuna delle persone ivi indicate.

2° Dopo compiuto almeno un anno di servizio, computato il periodo di avventiziato, al personale in prova dell'amministrazione delle ferrovie dello Stato e a quello avventiziato e provvisorio assunto dall'amministrazione stessa per la costruzione di nuove linee di opere in conto patrimoniale, nel limite di un biglietto gratuito di andata e ritorno per ogni anno solare. La concessione è estesa per il personale maschile: alla moglie, figli celibi di età non superiore ai 25 anni, figlie nubili, genitori dell'agente, nutrice o una persona di servizio se convivente con l'agente, sempre che questo ultimo sia coniugato o vedovo con prole; e per il personale femminile: ai figli celibi di età non superiore ai 25 anni, figlie nubili e ai genitori dell'agente.

3° Al personale di ruolo a riposo delle amministrazioni indicate nell'art. 5 e relative famiglie (moglie, figli celibi o figlie nubili di età non superiore ai 25 anni) nel limite di un biglietto di andata e ritorno per ogni anno solare.

Uguale trattamento è ammesso a favore del personale sanitario ausiliario dell'amministrazione delle ferrovie dello Stato dispensato dal servizio nelle condizioni di cui al citato art. 5 lettera b) e

per il periodo di tempo stabilito dalla lettera medesima. La concessione è estesa per lo stesso periodo di tempo alle persone di famiglia sopra specificate anche dopo la morte del sanitario.

Il trattamento di cui al primo comma del presente punto 3° è fatto altresì alla vedova e agli orfani (figli celibi o figlie nubili di età non superiore ai 25 anni) degli agenti di ruolo delle amministrazioni indicate nell'art. 5, morti per cause di servizio dopo almeno un anno dall'assunzione, oppure per cause comuni mentre erano in attività di servizio da almeno 10 anni o dopo il collocamento a riposo.

4° al personale di ruolo di amministrazioni esercenti linee ferroviarie, tramviarie e di navigazione e di altre imprese di trasporto nazionali ed estere con le quali si istituiscano gli accordi di scambio di cui all'art. 3, punto 1°, lettera b) e punto 2°, lettera b) e alle relative famiglie nei limiti da detti accordi stabiliti.

5° Agli agenti doganali assegnati in via continuativa da almeno un anno a uffici esistenti presso le stazioni ferroviarie nel limite di un biglietto di andata e ritorno per ogni anno solare. Ugual concessione è ammessa per la moglie, figli celibi e figlie nubili di età non superiore al 21 anno.

La validità dei biglietti di cui al presente articolo sarà determinata dalle norme per l'applicazione del presente decreto, le quali stabiliranno tutte le modalità per la richiesta, l'emissione e l'uso dei biglietti stessi.

Non sono ammesse concessioni di viaggio a favore di persone di servizio di agenti cui spetta la 3ª classe.

Art. 8.

È accordata la concessione del trasporto gratuito del bagaglio nei limiti e per i motivi seguenti:

1° Con autorizzazione permanente sulle carte di libera circolazione:

a) ai funzionari di cui all'art. 3, lettera a) per kg. 50;
b) al personale di amministrazioni estere in rapporti di scambio nei limiti di peso stabiliti dai relativi accordi.

2° Con buoni per una sola spedizione:

a) nei casi di cui all'art. 6, punto 1° lettera a), nei limiti di peso strettamente necessari;

b) nei casi di cui all'art. 6, punto 2°, lettera a) e punto 4°, per kg. 100. In tali casi la concessione è estesa a kg. 200 quando non venga fatto luogo a quella del trasporto gratuito della mobilia;

c) per ogni anno solare, al personale di cui all'art. 7, punto 1°, complessivamente due concessioni di andata e ritorno per kg. 100 ciascuna; a quello di cui al punto 2° dell'articolo stesso, complessivamente una concessione di andata e ritorno per kg. 100.

Art. 9.

È concesso il trasporto gratuito della mobilia e di masserizie limitatamente a quella quantità che può ritenersi in armonia alla costituzione di famiglia e alle condizioni dell'agente nei casi indicati nell'art. 6, punto 2° lettera a) e punto 4°.

È accordato altresì il trasporto gratuito di salme di agenti delle ferrovie dello Stato e dell'Ispettorato generale delle ferrovie, tramvie e automobili e loro famiglie (moglie, figli celibi e figlie nubili), nonché il trasporto a tariffa ridotta del 50% di salme dei genitori di agenti.

Art. 10.

Per ciascun viaggio gratuito di corsa semplice e per ciascuna persona è dovuto dal titolare, o portatore del biglietto, un diritto fisso di L. 5 per la 1ª classe, di L. 3 per la 2ª classe e di L. 1 e cent. 50 per la 3ª classe.

Per ciascuna spedizione gratuita di bagaglio nei casi di cui alle lettere c) e d), punto 2° dell'art. 8 è dovuto dal titolare o portatore del buono un diritto fisso di L. 1.

I diritti fissi di cui sopra sono ridotti alla metà per i viaggi o le spedizioni per un percorso inferiore ai 150 chilometri.

Previo annotazione da farsi praticare sul biglietto gratuito dalla stazione iniziale di partenza, i portatori dei biglietti medesimi possono rinunciare alla classe per la quale è valido il biglietto e pagare il diritto fisso stabilito per la classe inferiore nella quale intendano viaggiare.

Art. 11.

È conservato *ad personam*:

1° il trattamento stabilito dal presente decreto nei riguardi del personale stabile delle ferrovie dello Stato in attività di servizio o a riposo, e delle rispettive famiglie;

a) agli agenti addetti all'esercizio delle ferrovie dello Stato in servizio continuativo e non sistemabili nel personale di ruolo, i quali al 31 dicembre 1922 già fruiavano delle concessioni ammesse per il personale stabile;

b) agli ispettori generali del cessato Ufficio speciale delle ferrovie concesse all'industria privata e dell'Ispettorato generale delle ferrovie, tramvie e automobili, usciti di carica;

c) ai funzionari del cessato R. Ispettorato generale delle strade ferrate che al 31 dicembre 1922 già fruiavano di tale trattamento in base all'art. 5 della legge 7 luglio 1908, n. 406;

d) al personale stabile rimasto definitivamente presso la Società già esercenti le reti mediterranea e sicula e presso la Società delle ferrovie meridionali all'atto della cessione allo Stato delle rispettive linee;

2° il trattamento ammesso dagli articoli 5 (punto 1°), 7 e 8 per il personale a riposo delle ferrovie dello Stato e famiglie (comprese le vedove e gli orfani) al personale del già R. commissariato o delle amministrazioni che esercitarono le linee dello Stato anteriormente al 1° luglio 1885;

3° il trattamento stabilito dall'art. 11, comma 2° del R. decreto 23 gennaio 1914, n. 19, riguardo al personale passato dal Ministero dei lavori pubblici e dalla amministrazione delle ferrovie dello Stato nel ruolo organico del Ministero delle colonie;

4° il trattamento stabilito dall'art. 5 e dal punto 3° dell'art. 7 al personale di ruolo collocato a riposo dalla Società per la ferrovia sicula occidentale e dalla Compagnia Reale per le ferrovie sarde, anteriormente al passaggio delle ferrovie stesse allo Stato e limitatamente a concessioni per itinerari sulle linee già esercitate dalle Società suddette. Egual trattamento è ammesso a favore del personale rimasto in via definitiva alla dipendenza della Compagnia Reale per le ferrovie sarde all'atto del riscatto delle ferrovie medesime e che sia stato successivamente collocato a riposo.

5° il rilascio di un biglietto gratuito di andata e ritorno per ogni anno solare — in quanto ne godevano al 1° gennaio 1923 — ai funzionari in attività di servizio ed a riposo, che al 31 dicembre 1908 appartenevano all'amministrazione centrale dei Lavori pubblici e rispettive famiglie, ed ai funzionari, commissari ed agenti del Senato del Regno e della Camera dei deputati — fino a che continueranno ad appartenere agli Uffici del Senato e della Camera — e rispettive famiglie. Agli effetti del presente comma la famiglia si intende costituita come segue: moglie, genitori, figli celibi e figlie nubili di età non superiore ai 25 anni, nonché una persona di servizio, se convivente con l'agente e sempreché quest'ultimo sia coniugato e abbia titolo a biglietti di 1ª e 2ª classe.

Art. 12.

Nelle norme da emanare per l'applicazione del presente decreto sarà determinata la classe per la quale possono essere rilasciati le carte di libera circolazione, i biglietti a libretto e quelli di servizio e gratuiti al personale delle ferrovie dello Stato in attività di servizio e a riposo, e famiglie.

Art. 13.

I senatori del Regno e i deputati al Parlamento hanno diritto annualmente a otto biglietti gratuiti di 1ª classe e a quattro di 2ª classe di viaggio semplice da e per qualunque stazione della rete statale per uso esclusivo della famiglia (moglie, figli, genitori, fratelli e sorelle e domestici), nonché a 12 concessioni per trasporto gratuito del bagaglio, valida ognuna per 25 chilogrammi. È escluso un diverso uso dei biglietti predetti, fatta eccezione per il caso di persone che accompagnino il senatore o deputato per motivi di salute.

Tali concessioni sono valide sino al compimento dell'anno dal giorno della prima convocazione della Camera dei deputati. L'uso di ciascun biglietto di corsa semplice è subordinato al pagamento del diritto fisso di L. 10, se in 1ª classe e di L. 6 se in 2ª classe. Per ciascuna spedizione gratuita di bagaglio è dovuto il diritto fisso di cent. 50.

Art. 14.

L'amministrazione delle ferrovie dello Stato è autorizzata a stipulare con le varie amministrazioni dello Stato speciali convenzioni per il rilascio, dietro corrispettivo da determinarsi, di carte di libera circolazione per l'intera rete o per percorsi limitati, da servire esclusivamente ai funzionari e agenti delle singole amministrazioni, i quali debbono viaggiare con frequenza per motivi di servizio nell'interesse prevalente delle amministrazioni stesse e concomitante dell'amministrazione ferroviaria.

Art. 15.

Senza pregiudizio dell'azione penale, il funzionario che indebitamente rilascia carte di libera circolazione e biglietti di servizio o gratuiti è punito con la sospensione dall'ufficio e dallo stipendio, non inferiore ad un mese, e l'amministrazione delle ferrovie dovrà sottoporlo a ritenuta sullo stipendio fino al totale pagamento del valore a tariffa normale del biglietto rilasciato. In caso di recidiva il funzionario colpevole è punito con la destituzione.

Art. 16.

Le concessioni di compartimenti riservati sono autorizzate a mezzo di biglietti valevoli per un solo viaggio di andata e ritorno o di andata (biglietti per un solo viaggio) ovvero per qualsiasi viag-

giò che viene effettuato dalle persone alle quali sono intestati (biglietti permanenti).

Rispetto ai treni la validità può essere senza limitazioni ovvero con esclusione di alcuni treni determinati. Non sono però mai valevoli per i treni di lusso.

Art. 17.

Sono concessi i biglietti permanenti gratuiti per l'uso di compartimenti riservati alle seguenti persone:

- 1° Principi e principesse Reali d'Italia;
- 2° Cavalieri dell'Ordine della SS. Annunziata e loro consorti e vedove;
- 3° Le LL. EE. i Cardinali residenti in Italia;
- 4° Presidente e vice-presidente in carica del Senato del Regno e della Camera dei deputati;
- 5° Ministri e Segretari di Stato finchè in carica;
- 6° Ministri di Stato;
- 7° Sottosegretari di Stato finchè in carica;
- 8° Generali di esercito e di armata e generali designati di armata e gradi corrispondenti della R. marina;
- 9° LL. EE. i governatori delle Colonie;
- 10° Presidente del Consiglio di Stato, Primo Presidente e Procuratore generale della Corte di cassazione, presidente della Corte dei conti e Avvocato generale erariale;
- 11° Ministri della Real Casa;
- 12° Regi Ambasciatori presso Stati esteri e Ambasciatori di Stati esteri presso S. M. il Re d'Italia e la S. Sede;
- 13° Generali di corpi d'armata e ufficiali ammiragli di gradi corrispondenti che viaggino per ragioni di servizio;
- 14° Ex presidenti del Senato del Regno e della Camera dei deputati;
- 15° Ex presidenti del Consiglio dei ministri;
- 16° Direttore generale delle ferrovie dello Stato;
- 17° Ispettore generale dell'Ispettorato delle ferrovie, tramvie e automobili finchè in carica;
- 18° Segretario generale presso il Ministero degli affari esteri.

Art. 18.

Possano essere concessi biglietti per l'uso di compartimento riservato per un solo viaggio:

- a) a Principi e Principesse di Case regnanti estere, a dignitari e Ministri esteri e alle rispettive famiglie;
- b) alle LL. EE. i Cardinali residenti all'estero.

Quando concorrano speciali circostanze il Ministro dei lavori pubblici e il Commissario straordinario per le ferrovie dello Stato potranno rilasciare biglietti di compartimento riservato per un solo viaggio di andata o di andata e ritorno, fino al numero massimo di quindici al mese per ciascuno.

Art. 19.

Non può essere concesso l'uso di compartimento riservato se non viaggia la persona alla quale è intestato il biglietto.

Il titolare di questo e le altre persone che eventualmente prendono posto nel compartimento riservato debbono essere munite di regolare biglietto o di concessione di viaggio della classe corrispondente.

Art. 20.

E' concesso l'uso gratuito di una vettura salone alle seguenti persone:

- 1° Ai Principi e alle Principesse Reali d'Italia;
- 2° Alle LL. EE. i Presidenti del Senato del Regno, della Camera dei deputati e del Consiglio dei Ministri in carica;
- 3° Al Ministro dei lavori pubblici in carica.

La concessione deve risultare da apposita indicazione sul biglietto del compartimento riservato.

Art. 21.

E' pure concesso l'uso gratuito di una vettura salone per i singoli viaggi:

- 1° Alle LL. EE. i Ministri Segretari di Stato e sottosegretari di Stato in carica quando viaggiano in rappresentanza del Governo;
- 2° Alle rappresentanze ufficiali del Parlamento.

La richiesta deve essere diretta al Ministro dei lavori pubblici o al Commissario straordinario per le ferrovie dello Stato, rispettivamente dal Ministero della Real Casa, dalla Presidenza del Consiglio, dal Senato del Regno e dalla Camera dei Deputati.

Può essere accordato l'uso del salone per i singoli viaggi alle LL. AA. i Principi esteri e alle LL. EE. i Ministri di Stati esteri in carica.

La richiesta deve essere fatta al Ministro dei lavori pubblici o al Commissario straordinario per le ferrovie dello Stato dal Ministero degli esteri.

Art. 22.

Il Ministro dei lavori pubblici di concerto con il Commissario straordinario per le ferrovie dello Stato emanerà le norme occorrenti per l'applicazione del presente decreto.

Art. 23.

Gli articoli 83 e 84 della legge 7 luglio 1907, n. 429; gli articoli 3 e 5 della legge 9 luglio 1908, n. 406; e le ammesse tabelle A, B, e C, il R. decreto 21 luglio 1910, n. 628; il decreto Luogotenenziale 28 settembre 1917, n. 1700; i Regi decreti 26 novembre 1908, n. 804 e 27 dicembre 1908, n. 819; l'art. 17 del decreto Luogotenenziale 25 marzo 1919, n. 467; l'art. 14 della legge 30 settembre 1920, n. 1405; l'art. 18 del R. decreto 31 dicembre 1922, n. 1809, nella parte relativa al comma 7 dell'art. 44 del R. decreto 9 ottobre 1919, n. 2161, e in genere tutte le altre disposizioni in contrasto col presente decreto sono abrogate.

Ogni altra nuova concessione di carte di libera circolazione e di biglietti di viaggio gratuito non potrà essere ammessa se non con provvedimento legislativo sentito il Commissario straordinario.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserito nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 12 luglio 1923.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — CARNAZZA.—

Visto, *il Guardasigilli*: OVIGLIO.

REGIO DECRETO 15 luglio 1923, n. 1538.

Scioglimento del Consorzio fra cooperative di produzione e lavoro, con sede in Napoli.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Visto il decreto Luogotenenziale 8 dicembre 1918, n. 2021, con cui il Consorzio fra cooperative di produzione e lavoro con sede in Napoli fu legalmente riconosciuto, ai sensi della legge 25 giugno 1909, n. 422;

Visto il decreto Ministeriale 20 novembre 1922, con il quale fu provveduto allo scioglimento del Consiglio d'amministrazione del detto Consorzio ed alla nomina di un amministratore provvisorio;

Vista la relazione in data 12 maggio 1923 dell'amministratore provvisorio del Consorzio;

Ritenuto che, per le condizioni in cui versano le cooperative aderenti al Consorzio, sono venuti a mancare i requisiti richiesti dall'art. 61 del regolamento 12 febbraio 1911, n. 278, cosicchè si rende impossibile un riordinamento del Consorzio che ne assicuri il regolare funzionamento in relazione agli scopi per i quali esso fu costituito;

Sentita la Commissione centrale delle cooperative;

Vista la legge 25 giugno 1909, n. 422, ed il regolamento approvato con R. decreto 12 febbraio 1911, n. 278;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per l'industria, il commercio ed il lavoro;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

Il Consorzio fra cooperative di produzione e lavoro con sede in Napoli, riconosciuto legalmente col decreto Luogotenenziale 8 dicembre 1918, n. 2021, è sciolto.

Con successivo decreto Ministeriale sarà provveduto alla nomina dei suoi liquidatori, ai sensi dell'art. 86 del citato regolamento 12 febbraio 1911, n. 278.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserito nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 15 luglio 1923.

VITTORIO EMANUELE.

TEOFILO ROSSI.

Visto, *il Guardasigilli*: OVIGLIO.

REGIO DECRETO 17 maggio 1923.

Costituzione della Commissione centrale per il risarcimento dei danni di guerra.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

IL MINISTRO DELLE FINANZE

Visto il testo unico delle disposizioni legislative per il risarcimento dei danni di guerra, approvato con decreto Luogotenenziale 27 marzo 1919, n. 426, e successive modificazioni;

Vista la legge 10 dicembre 1922, n. 1722;

Visti gli articoli 4 e 5 del R. decreto-legge 25 febbraio 1923, n. 558;

Sulla proposta del Ministro per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

La Commissione centrale incaricata delle funzioni di cui all'art. 5 della legge 10 dicembre 1922, n. 1722, e agli articoli 4 e 5 del decreto-legge 25 febbraio 1923, n. 558 è costituita come appresso:

Presidente: grand'uff. avv. Biscaro Girolamo, presidente di sezione della Corte di cassazione di Roma.

Membri effettivi: grand'uff. avv. Giuseppe Fagiolari, consigliere di Stato; comm. avv. Adelchi Falconi, vice avvocato erariale generale; grand'uff. dott. Pericle Cardinali, capo servizio D. G.; prof. ing. Mario Baroni; ing. Ulberto Antonio Arabia; comm. dott. Alberto Vitale, ispettore superiore nel Ministero di agricoltura.

Membri supplenti: comm. avv. Eugenio Millo, consigliere della Corte di cassazione; comm. dott. Emidio Ciarrocca, capo divisione nel Ministero delle finanze; grand'uff. Ferdinando Lori, professore nella R. università di Padova; comm. ing. Giuseppe Fornari, ispettore superiore del Genio civile; cav. prof. Giuseppe Lotrione, direttore della Cattedra ambulante di agricoltura di Roma.

Il Ministro proponente è incaricato della esecuzione del presente decreto.

Roma, addì 17 maggio 1923.

VITTORIO EMANUELE.

DE' STEFANI.

DECRETO MINISTERIALE 6 luglio 1923.

Pagamenti dei danni di guerra e concessione di anticipazioni.

IL MINISTRO DELLE FINANZE

Visto il R. decreto-legge 10 maggio 1923, n. 968 sui pagamenti dei danni di guerra mediante obbligazioni delle Venzie;

Visto il decreto Ministeriale 27 maggio 1923, portante le norme transitorie per i detti pagamenti;

Decreta:

Art. 1.

Per i fabbricati danneggiati dalla guerra nei territori annessi, per i quali la ricostruzione sia stata ultimata e regolarmente denunciata alle Intendenze prima del 13 maggio 1923, e siano stati corrisposti acconti sulle indennità liquidate, il pagamento del saldo verrà effettuato in contanti con le norme di cui al 2° comma dell'art. 5 del decreto Ministeriale 27 maggio 1923.

Art. 2.

Per i fabbricati in costruzione o già ultimati nei territori annessi, le anticipazioni effettuate o da effettuarsi sino allo esaurimento dei fondi all'uopo concessi agli Istituti anticipatori a tutto il mese di maggio 1923 saranno regolate secondo le norme di cui all'art. 11 del decreto Ministeriale 27 maggio 1923.

Art. 3.

Per i fabbricati nei territori annessi non compresi nei precedenti articoli, gli Istituti anticipatori potranno accordare

speciali anticipazioni sino all'80 % del valore nominale delle obbligazioni, che potranno prorogarsi fino alla estrazione dei titoli corrispondenti.

In tutti i casi i danneggiati dovranno impegnarsi con congrua garanzia a corrispondere al tesoro gli interessi al saggio ufficiale dello sconto, oltre la provvigione da determinarsi in appresso a favore dell'Istituto sovventore.

Art. 4.

Nei casi in cui ai danneggiati di guerra siano state, dagli Istituti all'uopo autorizzati, concesse anticipazioni in conto risarcimento che, ai sensi dell'art. 4 del R. decreto-legge 10 maggio 1923, n. 968, debbano essere considerate anticipazioni in danaro, il Comitato centrale di Venezia istituito con R. decreto 4 gennaio 1923, n. 7, è autorizzato a superare la percentuale massima del 75 % fissata dall'art. 3 comma 2 del decreto stesso, purchè la somma da pagare non ecceda il 65 % della differenza tra le anticipazioni ricevute e l'importo totale del credito concordato od altrimenti accertato.

Art. 5.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti.

Roma, addì 6 luglio 1923.

Il Ministro delle finanze:
DE' STEFANI.

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO PER L'INDUSTRIA E IL COMMERCIO

DIREZIONE GENERALE

DEL CREDITO, DELLA COOPERAZIONE E DELLE ASSICURAZIONI PRIVATE

CORSO MEDIO DEI CAMBI

del giorno 20 luglio 1923.

	Media		Media
Parigi	136 65	Belgio	112 46
Londra	106 55	Olanda	9 10
Svizzera	410 69	Pesos oro	17 77
Spagna	332 33	Pesos carta	7 82
Berlino	0 0061	New York	23 10
Vienna	0 0325	Oro	445 72
Praga	69 50		

Media dei consolidati negoziati a contanti

	Con godimento in corso
CONSOLIDATI	
3.50 % netto (1906)	77 12
3.50 % " (1902)	70 50
3.00 % lordo	49 50
5.00 % netto	86 46

CORSO MEDIO DEI CAMBI

del giorno 21 luglio 1923.

	Media		Media
Parigi	136 67	Belgio	112 66
Londra	106 27	Olanda	9 09
Svizzera	408 63	Pesos oro	17 84
Spagna	331 —	Pesos carta	7 85
Berlino	0 00675	New-York	23 09
Vienna	0 0325	Oro	445 53
Praga	69 25		

Media dei consolidati negoziati a contanti.

	Con godimento in corso
CONSOLIDATI	
3.50 % netto (1906)	77 07
3.50 % " (1902)	70 50
3.00 % lordo	49 67
5.00 % netto	86 40

MINISTERO DI AGRICOLTURA:

Comuni filloserrati.

Essendosi accertata la presenza della fillossera nei comuni di Montagnano, Ripa Limosano e Spinete, in provincia di Campobasso, e nei comuni di Monte Castelli in provincia di Perugia, sono state estese, con decreto del 21 luglio 1923 ai territori dei detti Comuni, le norme contenute negli art. 10 e 14 del regolamento 13 luglio 1918, n. 1099, circa l'esportazione di talune materie indicate ai numeri 1, 2, 3 e 4 dell'art. 10 del regolamento stesso.

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO

Dazi doganali.

La media settimanale pel pagamento dei dazi di importazione da valere dal 23 al 29 luglio 1923 è stata fissata in L. 450, rappresentanti L. 100 dazio nominale e L. 350 aggiunta cambio.

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Rettifiche d'intestazione.

3ª Pubblicazione

(Elenco n. 43).

Si dichiara che le rendite seguenti, per errore occorso nelle indicazioni date dai richiedenti all'Amministrazione del Debito pubblico, vennero intestate e vincolate come alla colonna 4, mentrechè dovevano invece intestarsi e vincolarsi come alla colonna 5, essendo quelle ivi risultanti le vere indicazioni dei titolari delle rendite stesse:

Debito	Numero di iscrizione	Ammontare della rendita annua	INTESTAZIONE DA RETTIFICARE	TENORE DELLA RETTIFICA
1	2	3	4	5
Cons. 5 %	8020 Polizza comb.	20 —	Conegliaro Francesco di <i>Settimo</i> , domiciliato a Termini (Palermo).	Conegliaro Francesco di <i>Settimo</i> , domiciliato a Termini (Palermo).
"	3846 Polizza comb.	20 —	Sgarlata <i>Antonio</i> di Matteo, domiciliato a Palermo.	Sgarlata <i>Antonino</i> di Matteo, domiciliato a Palermo.
3.50 %	567095 556769	35 — 70 —	Moretti Giuseppe fu Antonio, domiciliato a Torino.	Moretti Giuseppe fu Antonio, <i>minore</i> , sotto la patria potestà della madre <i>Borra Maria</i> fu Stefano, vedova di <i>Moretti Antonio</i> , domiciliato in Torino.
3.50 %	628264	161 —	Dozio Paolo, Filippo, Maria, Teresa e Giuseppina e nascituro, figli del fu Giuseppe, minori sotto la patria potestà della madre Scaccabarozzi <i>Felicita</i> di Luigi, vedova di Dozio Giuseppe, domiciliati a Merate (Como) in parti eguali.	Dozio Paolo, Filippo, Maria, Teresa, Giuseppina e nascituro, figli del fu Giuseppe, minori, sotto la patria potestà della madre Scaccabarozzi <i>Francesca</i> di Luigi, ecc., come contro.
Cons. 5 %	221935	100 —	Dozio Paolo, Filippo, Teresa, Giuseppina e Maria fu <i>Luigi</i> , minori, sotto la patria potestà della madre Scaccabarozzi <i>Maria</i> , vedova di Dozio <i>Luigi</i> , domiciliati a Merate (Como).	Dozio Paolo, Filippo, Teresa, Giuseppina e Maria fu <i>Giuseppe</i> , minori, sotto la patria potestà della madre Scaccabarozzi <i>Francesca</i> , vedova di Dozio <i>Giuseppe</i> , domiciliati a Merate (Como).
"	274950	165 —	Gisolfi Pasqualina, Gregorio, Vincenzo, Carlo ed Anna fu <i>Antonio</i> , minori, sotto la patria potestà della madre Caputo Rosa di Vincenzo, vedova Gisolfi, domiciliati a Salerno.	Gisolfi Pasqualina, Gregorio, Vincenzo, Carlo, ed Anna fu <i>Francesco-Antonio</i> , minori, ecc., come contro.
3.50 %	619797	10.50	Trapani <i>Annetta</i> di Francesco, moglie di D'Affello Enrico, domiciliata a Palermo.	Trapani <i>Marianna</i> , ecc., come contro.
"	747931 747932	185.50 231 —	Trapani-Furitano <i>Marianna</i> di Francesco, <i>nubile</i> , domiciliata a Palermo.	Trapani-Furitano <i>Marianna</i> di Francesco, <i>moglie di D'Affello Enrico</i> , domiciliata in Palermo.
Cons. 5 %	153958	50 —	Piovella Gemma fu Vittorio, minore, sotto la patria potestà della madre Trini Lucia, vedova Piovella, domiciliata a Milano; con usufrutto vitalizio a Trini Lucia di <i>Antonio</i> , vedova Piovella, domiciliati a Milano.	Piovella Gemma fu Vittorio, minore, sotto la patria potestà della madre, Trini <i>Veronica-Lucia</i> fu Pietro vedova di Piovella Vittorio, domiciliata a Milano; con usufrutto vitalizio a Trini <i>Veronica-Lucia</i> fu Pietro vedova di Piovella Vittorio, domiciliata a Milano.

A termini dell'art. 167 del Regolamento generale sul Debito pubblico, approvato con R. decreto 19 febbraio 1911, n. 298, si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione di questo avviso, ove non siano state notificate opposizioni a questa Direzione generale, le intestazioni suddette saranno come sopra rettificata.

Roma, 23 giugno 1923.

Il direttore generale: D'ARENZO.

BANDI DI CONCORSO

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

IL MINISTRO DEGLI AFFARI ESTERI

Visto il testo unico della legge sull'emigrazione approvato con R. decreto-legge 13 novembre 1919, n. 2203;

Visto il R. decreto 18 gennaio 1923, n. 169;

Scritto il Commissario generale dell'emigrazione;

Decreta:

Art. 1.

E' aperto un concorso per titoli e per esame a 6 posti di segretario nell'amministrazione del Commissariato generale dell'emigrazione.

Art. 2.

Le domande per l'ammissione al concorso, in carta da bollo da L. 2, sottoscritte dagli aspiranti, con l'indicazione esatta della loro residenza, dovranno pervenire al Commissariato generale dell'emigrazione in Roma entro il 15 agosto 1923, accompagnate dai documenti appresso indicati:

1. Atto di nascita legalizzato, da cui risulti che il concorrente ha compiuto i 18 anni di età e non oltrepassato i 35 alla data del presente decreto.

Il limite massimo di età è elevato di cinque anni per coloro che abbiano prestato servizio militare durante l'ultima guerra e di dieci anni per gli avventizi del Commissariato generale dell'emigrazione che alla data del presente decreto abbiano compiuto almeno un anno di servizio in mansioni inerenti alla carriera a cui aspirano. Nessun limite di età è stabilito: a) per i combattenti che da data non posteriore a quella del presente decreto prestano lodevole servizio in qualità di avventizi presso il Commissariato generale dell'emigrazione o prestano lodevolmente l'opera loro nelle istituzioni private d'assistenza agli emigranti, riconosciute dal Commissariato; b) per i combattenti che prestarono lodevole servizio in qualità di avventizi presso il Commissariato generale dell'emigrazione oltre il 30 giugno 1923; c) per gli avventizi che prestano servizio alle dipendenze del Commissariato da epoca anteriore al 24 maggio 1915.

2. Certificato di cittadinanza italiana, in data non anteriore di tre mesi a quella del presente decreto, e debitamente legalizzato;

3. Certificato di buona condotta rilasciato dal Sindaco dell'ultima residenza e debitamente legalizzato;

4. Certificato generale del Casellario giudiziale, in data non anteriore di tre mesi a quella del presente decreto;

5. Certificato medico, legalizzato dal Sindaco o dal Prefetto, da cui risulti che il concorrente è di sana e robusta costituzione ed ha l'attitudine fisica all'impiego a cui aspira;

6. Laurea in giurisprudenza, conseguita in una Università del Regno, ovvero laurea in scienze economiche e commerciali conseguita in un Regio istituto superiore o nell'Università commerciale Bocconi, ovvero laurea in scienze coloniali o diploma finale del R. Istituto di scienze sociali di Firenze. Gli avventizi del Commissariato generale dell'emigrazione, che alla data del presente decreto prestano servizio da almeno un anno, in mansioni inerenti alla carriera amministrativa, saranno ammessi al concorso anche se sono muniti di una laurea diversa da quelle indicate nel presente comma.

7. Tutti gli altri titoli e documenti che il concorrente ritenga utile di presentare al fine del concorso.

I concorrenti che appartengono all'amministrazione dello Stato sono dispensati dalla presentazione dei documenti indicati sotto i numeri 2, 3, 4, 5.

Non si terrà conto delle domande e dei documenti che pervengono dopo il 15 agosto 1923.

Il possesso dei requisiti richiesti non vincola l'amministrazione ad ammettere gli aspiranti al concorso. Il provvedimento con cui è negata l'ammissione è definitivo e insindacabile.

Art. 3.

Gli esami saranno dati a Roma presso il Commissariato generale dell'emigrazione nel giorno che sarà comunicato agli interessati; e consistono in una conversazione sulle seguenti discipline:

- a) legislazione italiana dell'emigrazione e ordinamento dei relativi servizi;
- b) diritto amministrativo e ordinamento generale amministrativo del Regno;
- c) legislazione sociale italiana.

I candidati dovranno provare nel corso della conversazione la conoscenza della lingua francese e potranno altresì sostenere prove su altre lingue estere che abbiano indicate nella domanda di ammissione al concorso.

Alla conversazione verrà ammesso, nell'ordine risultante dalla graduatoria dei titoli, un numero di candidati non superiore al triplo dei posti messi a concorso.

Art. 4.

La Commissione giudicatrice del concorso sarà costituita da:

- a) un consigliere di Stato, presidente;
- b) due professori ordinari di materie giuridiche od economiche di una R. università o R. istituto superiore;
- c) un commissario dell'emigrazione.

Alla Commissione saranno aggregati professori di lingua con voto soltanto per la rispettiva materia.

Un funzionario della carriera amministrativa del Commissariato generale dell'emigrazione avrà le funzioni di segretario.

Art. 5.

A parità di merito verranno preferiti i candidati:

- a) inutilati ed invalidi di guerra;
- b) decorati al valore;
- c) decorati della croce di guerra;
- d) combattenti.

Art. 6.

Le nomine dei vincitori saranno fatte nel seguente ordine:

a) combattenti che prestano da data anteriore a quella del presente decreto o prestarono lodevole servizio in qualità di avventizi presso il Commissariato generale dell'emigrazione oltre il 30 giugno 1923 o che prestano lodevolmente l'opera loro nelle istituzioni private di assistenza agli emigranti, riconosciute dal Commissariato, ritenuti idonei a norma dell'art. 5 del R. decreto 18 gennaio 1923, nell'ordine risultante dall'esame dei titoli e dall'esito della conversazione;

b) avventizi che prestano servizio alla dipendenza del Commissariato generale dell'emigrazione, nell'ordine risultante dall'esame dei titoli e dal risultato della conversazione;

c) candidati estranei alle precedenti categorie, nell'ordine risultante dall'esame dei titoli e dal risultato della conversazione.

Art. 7.

Le nomine dei vincitori non saranno definitive se non in seguito a conferma dopo un anno di effettivo servizio, sentito il Commissario generale.

Coloro che, essendo nominati, non assumessero senza giustificato motivo, entro il termine che sarà ad essi assegnato, l'ufficio cui saranno destinati, sia all'interno sia all'estero, saranno dichiarati decaduti.

Art. 8.

Prima che la Commissione giudicatrice abbia convocato i candidati ammessi alla conversazione, il numero dei posti messi a concorso col presente decreto potrà essere aumentato con provvedimento del Commissariato generale, nei limiti dei posti vacanti, nel ruolo della carriera tecnica ed amministrativa nei gradi inferiori a quello di consigliere aggiunto.

Art. 9.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*.

Roma, li 4 luglio 1923.

MUSSOLINI.

Visto: p. il capo ragioniere
RISOLDI.

Dario Peruzzi, direttore — Tumino Raffaele, gerente.

Roma — Stamperia dello Stato.